

14 GIU, 2006



**Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 54 - 3545**  
 in data 21/8/2006 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.I. vigente del  
 Comune di CARTIGNANO (CN).

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della  
 L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..**

**Modifiche Cartografiche:**

Sugli elaborati della Variante "Tav. n. 3 Sexies - Zonizzazione in scala 1:2000 controdeduzione agosto 2005" e "Tav. n. 5 - Zonizzazione in scala 1:2000 controdeduzione agosto 2005", la chiesetta di S. Firmino è da intendersi classificata come edificio di valenza storico artistica e pertanto individuata con il simbolo "W".

**Modifiche Normative:**

- Tutti riferimenti alla "L. 431/85" che compaiono nell'articolato normativo, si intendono sostituiti con riferimenti al "D.Lgs. 42/2004", poiché tale provvedimento ha integrato, modificato e sostituito il precedente.
- In calce all'Art. 2 s'inserisce il seguente testo: "Gli elaborati prescrittivi di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono quelli sostituiti ex novo ed adottati con la Delibera Consiliare n. 16 del 18.9.2005."
- Il titolo "Capo I" - Norme generali di zona" che compare prima dell'Art. 26 si intende trasferito prima dell'Art. 22.
- Il titolo dell'Art. 26 si intende modificato mediante lo stralcio delle sigle "R", "AS", "APR".
- A conclusione dell'Art. 26 s'inserisce il seguente testo: "L'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque utilizzate per le piscine dovranno avvenire nel rispetto delle normative vigenti alla data di esecuzione dell'intervento."
- Il titolo dell'Art. 28 s'intende modificato con lo stralcio delle sigle "AS", "AB".
- Il titolo dell'Art. 29 s'intende modificato mediante lo stralcio della sigla "AI".
- Al primo comma dell'Art. 40 il rimando "Art. 38" s'intende sostituito con "Art. 39".
- Il punto 2.2 dell'art. 40 s'intende integralmente sostituito con il seguente testo: "Gli interventi di ristrutturazione edilizia totale, compresa la demolizione e ricostruzione, sono ammessi solo in presenza di Piani di Recupero, la cui estensione verrà fissata dal Comune. I complessi edilizi interessati dai Piani di Recupero, dovranno avere in ogni caso caratteristiche di compiutezza architettonica ed urbanistica. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi solo nel caso risulti tecnicamente impossibile recuperare, con opere di consolidamento, più di metà del fabbricato; tale accertamento va operato direttamente dal Comune."
- A conclusione dell'Art. 68 si inserisce il seguente testo: "Si richiamano i disposti della Circolare P.G.R. 27/04/2004 n. 1/DOP ed il comunicato de Settore Protezione Civile, ARPA Piemonte Servizio Sismico pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 10.11.2005".

Il Dirigente del Settore  
 Territoriale di Cuneo  
 arch. Franco VANDONE

**P**  
 Il Direttore Regionale  
 arch. Franco FERRERO  
 IL VICARIO  
 dott. Ezio ABATELLI